

**DELIBERA N. 71/22/CONS**

**CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL NUOVO REGOLAMENTO RECANTE  
LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE  
AI TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ DELLE SOCIETÀ RADIOTELEVISIVE  
E DEI PROCEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 51, COMMI 3, 4, 5, 6 E 7,  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 17 marzo 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (*direttiva sui servizi di media audiovisivi*);

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (*direttiva sui servizi di media audiovisivi*), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato;

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il *codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTI gli “*Orientamenti per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del quadro normativo dell’UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2018/C 159/01)*”;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni COM (2020) 784 *final*, del 3 dicembre 2020, “*Europe’s Media in the Digital Decade: An Action Plan to Support Recovery and Transformation*”;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “*Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito “*Tusmar*”);

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito “*Tusma*”);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 200/21/CONS;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità*”, come modificata dalla delibera n. 710/13/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per*

*le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Approvazione del nuovo Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 640/20/CONS (di seguito, “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

CONSIDERATO che il recente recepimento nell’ordinamento nazionale delle direttive europee che rinnovano il quadro regolamentare in materia di servizi di comunicazione elettronica e di servizi media audiovisivi ha modificato il quadro di riferimento entro cui sono stati svolti i procedimenti di cui all’articolo 43, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del *Tusmar*;

CONSIDERATO che il *Regolamento* allegato alla delibera n. 368/14/CONS reca, tra l’altro, le procedure per lo svolgimento delle istruttorie volte ad accertare la sussistenza di una posizione vietata ai sensi dell’articolo 43, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del *Tusmar* e dell’art. 4bis del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e ad adottare i conseguenti provvedimenti, specificando le modalità di avvio, le tempistiche dell’istruttoria, le condizioni di partecipazione per le parti e per eventuali soggetti terzi che richiedano di intervenire nonché le modalità di conclusione del procedimento;

CONSIDERATO che il *Tusmar*, a garanzia dei principi di tutela della concorrenza e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel fissare i criteri cui deve conformarsi il

sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, prevedeva un'articolata disciplina basata, da un lato, sul divieto di costituzione di una posizione dominante o comunque lesiva del pluralismo, e dall'altro lato, sull'individuazione di soglie anticoncentrative predeterminate;

CONSIDERATO che la verifica del rispetto dei limiti anticoncentrativi relativi alle autorizzazioni alla fornitura dei programmi televisivi nazionali come definiti nell'articolo 43, comma 7, del *Tusmar*, è disciplinata dall'articolo 23, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 353/11/CONS, il quale prevede che l'Autorità, periodicamente e comunque entro il 30 ottobre di ogni anno, nonché in occasione di notifica di intese od operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del *Tusmar*, ovvero su segnalazione di chi vi abbia interesse, verifichi, per l'ambito nazionale, che, all'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale terrestre, nessun soggetto possa essere titolare di autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitore di servizi di media che consentano di diffondere più del 20% del totale dei programmi televisivi o radiofonici irradiabili in ambito nazionale in tecnica digitale sulla base del piano stesso;

CONSIDERATA la non applicabilità dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, comma 7, del *Tusmar*, al settore radiofonico (il quale è ancora caratterizzato dalla diffusione in tecnica analogica con regime concessorio, oltre che dalla diffusione in tecnica digitale con regime autorizzatorio), ove l'articolo 43, comma 8, del *Tusmar*, ha previsto un regime transitorio esclusivamente per la radiodiffusione televisiva, riguardando il comma 7 il completo passaggio alla radiodiffusione digitale terrestre, il quale si configura, per quella sonora, ancora *in fieri*;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 1, lett. d), del *Tusmar*, che prevedeva che non potessero “[...] essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni emittente, anche radiofonica digitale, in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale”, risulta abrogato dal *Tusma*;

CONSIDERATO che, con la delibera n. 110/16/CONS, del 24 marzo 2016, l'Autorità ha modificato il *Regolamento* allegato alla delibera n. 368/14/CONS, introducendo l'obbligo di notifica per quelle operazioni che hanno per oggetto il trasferimento dell'autorizzazione per l'attività di fornitore di servizi media audiovisivi nonché la connessa attribuzione della numerazione dell'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 51 del *Tusma* sostituisce il testo dell'articolo 43 del *Tusmar*, prevedendo delle norme a tutela del pluralismo nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (d'ora in avanti, anche "SIC") e nei mercati che lo compongono, ove è vietata la costituzione di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo;

CONSIDERATO che il *Tusma*, nell'abrogare il *Tusmar*, introduce alcune rilevanti modificazioni, sia per quanto attiene al generale riferimento alle posizioni vietate nel SIC (articolo 51, commi 1 e 2), sia per quanto attiene alle verifiche sui limiti anticoncentrativi precedentemente individuati dal legislatore (articolo 51, comma 3);

CONSIDERATO che i soggetti tenuti alle notifiche di cui al comma 3 dell'articolo 51 del *Tusma* sono i soggetti che operano nel Sistema Integrato delle Comunicazioni, qualora versino in una delle condizioni indicate al comma 3, primo capoverso, nonché al comma 3, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del medesimo articolo;

CONSIDERATO che l'articolo 51 del *Tusma* chiarisce, al comma 4, che per le società collegate si considera ai fini delle attività di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente la parte di ricavi, o di titolarità di diritti di autorizzazione, corrispondenti alla percentuale di partecipazione azionaria;

CONSIDERATA l'opportunità, anche a garanzia dei soggetti coinvolti nei futuri procedimenti, di prevedere procedure certe e trasparenti per lo svolgimento delle istruttorie di cui all'articolo 51 del *Tusma*, limitando l'obbligo di notifica preventiva a quanto necessario a consentire all'Autorità di svolgere le analisi ad essa demandate, riguardando il citato obbligo le intese e le operazioni di concentrazione concluse tra soggetti, dei quali anche uno solo operi nel SIC;

CONSIDERATO che, ai fini della quantificazione delle soglie indicate nel comma 3 dell'articolo 51 del *Tusma*, *“si fa riferimento alle stime più recenti pubblicate dall'Autorità ai sensi del comma 2 e, per le società collegate, si considera esclusivamente la parte di ricavi, o di titolarità di diritti di autorizzazione, corrispondenti alla percentuale di partecipazione azionaria”*, prevedendo altresì, in caso di inottemperanza agli obblighi di comunicazione preventiva, le sanzioni previste al comma 4 del medesimo articolo;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell'articolo 51, comma 5, del *Tusma*, *“L'Autorità, [...], procede ad istruttoria al fine di verificare l'esistenza di posizioni vietate ai sensi del comma 1, e adotta quando necessario i provvedimenti, secondo la procedura di cui ai commi 6 e 7, per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di*

*significativo potere di mercato lesive del pluralismo*”. Al fine di stabilire se un’impresa o un gruppo di imprese si trovino in una situazione di significativo potere di mercato lesiva del pluralismo, l’Autorità tiene conto, fra l’altro, oltre che dei ricavi, di una serie di criteri. “*Sulla base di tali criteri, l’Autorità definisce la metodologia specifica per la verifica di cui al presente comma mediante linee guida, che sono oggetto di revisione periodica con cadenza almeno triennale*”;

CONSIDERATO che, per quanto concerne i limiti anticoncentrativi relativi al settore radiofonico, all’articolo 51, comma 3, lettera *d*), del *Tusma*, è previsto che alla notifica preventiva siano tenuti i titolari di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20% del totale dei programmi radiofonici irradiati su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 51, comma 4, del *Tusma*, l’Autorità adotta un regolamento, ove disciplina le procedure di notifica delle operazioni di cui al comma 3, primo capoverso, e lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del medesimo articolo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 51, comma 7, del *Tusma*, l’Autorità adotta un regolamento, nel rispetto dei principi di contraddittorio, partecipazione e trasparenza, ove disciplina i provvedimenti di cui al comma 6 del medesimo articolo, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione;

CONSIDERATO che rimangono impregiudicati i poteri di cui all’articolo 1, comma 6, lettera *c*), n.13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con cui il Consiglio dell’Autorità autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l’attività radiotelevisiva;

RAVVISATA l’esigenza di rinnovare le procedure per l’adozione dei provvedimenti volti a verificare e rimuovere le posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, da svolgersi ai sensi dell’articolo 51, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del *Tusma*, sostituendo il *Regolamento* allegato alla delibera n. 368/14/CONS, come modificato, da ultimo dalla delibera n. 640/20/CONS, con una nuova disciplina che tenga conto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale e sia finalizzata a recepire alcuni orientamenti applicativi che si sono consolidati, in via di prassi, nel corso degli anni, con il conseguente superamento di quanto previsto all’articolo 23 del regolamento allegato alla delibera n. 353/11/CONS, come resosi necessario in ragione di quanto ora disposto dall’articolo 51, comma 3, con riferimento al rispetto dei limiti anticoncentrativi relativi alle autorizzazioni alla fornitura di servizi di media su rete digitale terrestre;



UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. È indetta la consultazione pubblica sul regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all'articolo 51, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

2. Il testo della consultazione, di cui al comma 1, e le modalità di consultazione, sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Lupi, dirigente dell'Ufficio pluralismo e concorrenza nei servizi media.

### **Articolo 2**

1. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, ad esito della consultazione pubblica indetta con il presente provvedimento, rimane in vigore il *Regolamento* allegato alla delibera n. 368/14/CONS, ai sensi dell'articolo 70, comma 3, del *Tusma*.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera, comprensiva degli allegati A e B, è pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 marzo 2022

IL PRESIDENTE

Giacomo Lasorella

Per conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba